OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
Luglio-Agosto 2023

LEGISLAZIONE
(di Laura Notaro)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.7.22 e il 31.8.2023.**

LEGGE 8 giugno 2023, n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
GU Serie Generale n. 153 del 3.7.2023
Entrata in vigore del provvedimento: 4.7.2023

La **l. 8.6.2023, n. 84** contiene l'autorizzazione alla **ratifica** e l'ordine di **esecuzione** di due **convenzioni internazionali** in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**:
- la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, **n. 155**, firmata a Ginevra il 22 giugno 1981, e il relativo Protocollo, firmato a Ginevra il 20 giugno 2002;
- la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, **n. 187**, firmata a Ginevra il 15 giugno 2006.

Per quel che interessa il diritto penale e il diritto punitivo in senso lato, si può segnalare che l'**art. 9 della Convenzione n. 155** del 22 giugno 1981 stabilisce, a carico degli Stati Parte della Convenzione, un **obbligo di tutela** sanzionatoria in caso di infrazione delle regole relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente di lavoro. Non si tratta di un obbligo di tutela penale in senso stretto, dal momento che la scelta della tecnica sanzionatoria più opportuna è rimessa al legislatore nazionale. Il singolo Stato Parte può dunque conformarsi all'obbligo internazionale anche mediante il ricorso a sanzioni diverse da quelle penali in senso stretto.

LEGGE 14 luglio 2023, n. 93
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica
GU Serie Generale n. 171 del 24.7.2023
Entrata in vigore del provvedimento: 8.8.2023

L'**art. 3** della **l. 14.7.2023, n. 93** interviene, anzitutto, sulla **l. 22.4.1941, n. 633** in materia di **tutela del diritto d'autore**.

All'**art. 171-*ter*, co. 1** della legge sul diritto d'autore è aggiunta una lettera *h-bis*), che estende l'area del penalmente rilevante prevedendo come **delitto** la condotta di chi, a fini di lucro, «abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

All'**art. 174-*ter*, co. 1** della legge sul diritto d'autore, che prevedeva alcune figure di **illecito amministrativo**, vengono effettuate due aggiunte, con l'effetto di estendere il novero delle condotte sanzionate:
- laddove erano già colpite da sanzione amministrativa pecuniaria le condotte di abusivo utilizzo, anche via etere o via cavo, e di abusiva duplicazione o riproduzione di opere o materiali protetti, la novella estende il medesimo trattamento anche alla condotta di chi «*mette a disposizione*» i medesimi materiali od opere tutelati dal diritto d'autore;
- laddove erano già previste come illecito amministrativo le condotte di chi acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge n. 633/1941, il recente intervento legislativo assoggetta alle medesime sanzioni amministrative le condotte relative a «*servizi*» audiovisivi o multimediali, adeguando così il sistema sanzionatorio all'evoluzione tecnologica e alla diffusione di servizi di *streaming*. Viene inoltre aumentato il massimo edittale della sanzione amministrativa (da 1.032 a 5.000 euro) in caso di applicazione dell'aggravante prevista dal **co. 2**, che ricorre nell'ipotesi di recidiva o di elevata quantità di copie acquistate o noleggiate o di opere rese accessibili.

L'**art. 3** della **l. 14.7.2023, n. 93** interviene, inoltre, sull'**art. 131-*bis*** del **codice penale,** escludendo che l'offesa possa ritenersi di particolare tenuità nel caso dei delitti in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171-*bis* e seguenti della legge n. 633/1941.

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2023, n. 107
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line.
GU Serie Generale n. 187 dell'11.8.2023
Entrata in vigore del provvedimento: 26.8.2023

Il **D.lgs. 24.7.2023, n. 107** interviene per adeguare l'ordinamento nazionale al **Regolamento UE n. 784/2021** in materia di contrasto alla diffusione di contenuti terroristici *on-line*.

L'**art. 7** introduce nuove **fattispecie di reato contravvenzionale**.
Il **co. 1** punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda la violazione da parte del prestatore di servizi di *hosting* degli obblighi, previsti dal Regolamento, di «designare o istituire un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione in via telematica e per l'immediata esecuzione dei medesimi» e di «rendere disponibili al pubblico le informazioni relative al punto di contatto designato o istituito».
Il **co. 2** punisce con l'arresto e l'ammenda il prestatore di servizi di *hosting* che *a)* a seguito di un ordine di rimozione, ometta di rimuovere i contenuti terroristici o di disabilitare l'accesso ad essi; *b)* fornisca informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici; *c)* ometta di informare immediatamente l'autorità competente della presenza di contenuti terroristici.
La contravvenzione di cui al co. 2, lett. *a)* (violazione di un ordine di rimozione) è aggravata laddove l'omissione sia sistematica e persistente (**co. 3**).
Il **co. 4** prevede che l'Autorità giudiziaria possa disporre l'**interdizione dell'accesso al dominio Internet**, con le forme del sequestro preventivo *ex* art. 321 Cpp, laddove il prestatore di servizi di *hosting* non provveda agli adempimenti omessi entro 15 giorni dall'accertamento e dalla contestazione della violazione.
Il **co. 5** prevede la **non punibilità** del rappresentante legale di un prestatore di servizi di *hosting*, designato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, che entro 15 giorni dalla nomina abbia comunicato alle Autorità competenti di non disporre dei poteri necessari al corretto e integrale adempimento dei compiti previsti dal Regolamento.

L'**art. 6** introduce nuove figure di **illecito amministrativo**, volte a sanzionare la violazione di specifici obblighi stabiliti dal Regolamento.
Il **co. 1** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il prestatore di servizi di *hosting* che:

a) non informa tempestivamente l'autorità che ha emesso l'ordine di rimozione dell'avvenuta esecuzione dell'ordine;
b) rimuove i contenuti terroristici o disabilita l'accesso ai contenuti terroristici senza adottare le misure necessarie per ripristinare i contenuti o riabilitare l'accesso ad essi, secondo quanto previsto dal Regolamento;
c) omette di ripristinare immediatamente i contenuti o l'accesso ad essi, dopo aver ricevuto una decisione emessa in tal senso dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del Regolamento;
d) viola le disposizioni del Regolamento (art. 6) in materia di conservazione dei contenuti terroristici rimossi;

e) viola le disposizioni del Regolamento (art. 7) in materia di trasparenza;
f) omette di predisporre il meccanismo di reclamo previsto dal Regolamento (art. 10, par. 1) o viola le disposizioni del Regolamento relative all'esame dei reclami (art. 10, par. 2);
g) omette di comunicare al fornitore dei contenuti rimossi o disabilitati le informazioni relative all'ordine di rimozione (secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento);
h) omette di informare le Autorità competenti della designazione del rappresentante legale o di rendere pubbliche le informazioni riguardanti il rappresentante legale designato.

Il **co. 2** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il prestatore di servizi di *hosting* che risulti «esposto a contenuti terroristici» in base a una decisione dell'Autorità amministrativa competente, che:
a) non include nelle sue condizioni contrattuali o non applica misure volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici;
b) non osserva gli ulteriori obblighi di condotta previsti dall'art. 5, par. 1 del Regolamento;
c) adotta misure preventive prive dei requisiti di cui all'art. 5, par. 3 del Regolamento;
d) omette di comunicare all'Autorità competente, entro i termini previsti dall'art. 5, parr. 4-5 del Regolamento, le misure specifiche che ha adottato e che intende adottare.

Il **co. 3** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il prestatore di servizi di *hosting* «esposto a contenuti terroristici», che:
a) omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici;
b) omette di adottare le misure imposte da una decisione dell'Autorità competente, emessa ai sensi dell'art. 5, par. 6 del Regolamento, che abbia ritenuto inidonee le misure già adottate.

Si noti che le disposizioni che prevedono gli illeciti amministrativi contengono **clausole di sussidiarietà** («salvo che il fatto costituisca reato») tali da imporre l'applicazione della sola disposizione penale, laddove il fatto integri una fattispecie di reato.

La competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, secondo l'art. 6, co. 5 del decreto legislativo, è attribuita agli **Ispettorati territoriali** della Direzione Generale del **Ministero delle imprese e del *made in Italy*** (ex Ministero dello sviluppo economico), a seguito della presentazione di un rapporto di accertamento e di contestazione delle violazioni da parte del Ministero dell'Interno. È espressamente fatta salva «l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981», vale a dire l'ipotesi

in cui «l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato»: in tal caso, a decidere sull'illecito amministrativo sarà l'Autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato.

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105
Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione
GU Serie Generale n. 186 del 10.8.2023
Entrata in vigore del provvedimento: 11.8.2023

Il **d.l. 10.8.2023, n. 105** contiene alcune novità rilevanti in materia penale e processuale penale.

Sul piano sostanziale, l'art. 6 del decreto-legge interviene sull'**art. 423-*bis* Cp**, aumentando il minimo edittale delle fattispecie di **incendio boschivo** doloso (co. 1) e colposo (co. 2) e introducendo un'**aggravante** per il caso in cui il fatto sia «commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».

Sul piano processuale, vengono in rilievo gli artt. 1 e 2 del decreto-legge, in materia di **intercettazioni**.

L'**art. 1** stabilisce l'applicabilità dei **meno esigenti requisiti** previsti per i delitti «di criminalità organizzata» dall'**art. 13 del d.l. 13.11.1991, n. 152** (conv. con mod. dalla l. 12.7.1991, n. 203) ai procedimenti per delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cp) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cp) e per i **delitti commessi con finalità di terrorismo o di agevolare associazioni mafiose o avvalendosi del metodo mafioso**. Il secondo comma precisa, inoltre, che quanto previsto dal primo comma «si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
L'intento dichiarato del legislatore era quello di arginare l'interpretazione restrittiva del concetto di "delitti di criminalità organizzata" di cui all'art. 13 d.l. n. 152/1991, adottata dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza "Di Lorenzo" (Cass., Sez. I, 30.3.2022, n. 34985). Tuttavia – come immediatamente evidenziato dai primi commentatori (G.L. GATTA, *Intercettazioni e criminalità organizzata: quando a voler precisare si finisce per complicare*, in *Sp*, 8.8.2023), già prima dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri (G. AMARELLI, *"Reati di criminalità organizzata" ed intercettazioni: è davvero utile un decreto-legge di interpretazione autentica?*, in *Sp*, 25.7.2023) – l'orientamento delle Sezioni Unite, affermato con la

sentenza "Scurato" (Cass., SS.UU., 28.4.2016, n. 26889), era già nel senso dell'applicabilità del regime "agevolato" non solo ai procedimenti per reati associativi, ma anche a quelli monosoggettivi «comunque facenti capo a un'associazione per delinquere *ex* art. 416 cod. pen.» (quindi anche a quelli aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa o commessi con finalità di terrorismo).

L'**art. 2** del d.l. n. 105/2023 stabilisce che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti dopo il 28.2.2025 siano effettuate mediante apposite **infrastrutture digitali interdistrettuali**. L'attuazione della norma è affidata a successivi decreti ministeriali, da adottarsi previo parere del CSM, del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato interministeriale per la cybersicurezza:
- un primo decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, dovrà individuare le infrastrutture e i loro requisiti tecnici, tali da assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi;
- un secondo decreto ministeriale, da emanarsi entro ulteriori 90 giorni, dovrà stabilire i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, tali da garantirne l'autenticità, l'integrità e la riservatezza, e disciplinare il collegamento telematico tra le infrastrutture interdistrettuali e i luoghi di ascolto situati presso le Procure;
- un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro il 1.3.2024, disporrà l'attivazione presso le infrastrutture interdistrettuali dell'archivio digitale delle intercettazioni previsto dagli artt. 269 Cpp e 89-*bis* DispAttCpp.

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 28.7.2023 n. 178 (sentenza)
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis* co. 1 lett. *c* della l. 69/2005, come introdotto dall'art. 6 co. 5 lett. *b* della l. 4.10.2019 n. 117, nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. In via consequenziale, il giudice delle leggi ha poi concluso per l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis* co. 2 della l. 69/2005, nella formulazione introdotta dall'art. 15 co. 1 del d.lgs. 2.2.2021 n. 10, nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

I dubbi di legittimità del giudice rimettente hanno riguardato l'art. 18-*bis* co. 1 lett. *c* della l. 69/2005, nella formulazione applicabile *ratione temporis* al giudizio principale. La disposizione censurata consentiva, infatti, alla corte d'appello il rifiuto della consegna «soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro residenti o dimoranti in Italia; escludendo con ciò implicitamente – ma inequivocabilmente – i cittadini di paesi terzi, pur se legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia».
La questione, in seguito al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, è stata ritenuta fondata. I giudici di Lussemburgo hanno rilevato, infatti, che il principio di uguaglianza di fronte alla legge, di cui all'art. 20 della Carta europea dei diritti fondamentali, osta a una normativa, quale quella in esame, che tratti diversamente – in difetto di un'obiettiva giustificazione – i propri cittadini, quelli di un altro Stato membro e gli extracomunitari.

Preso atto di quanto affermato dalla Corte di giustizia, la Corte costituzionale ha pertanto dichiarato la contrarietà costituzionale dell'art. 18-*bis* co. 1 lett. *c* della l. 69/2005. Quindi, atteso che la disposizione censurata è stata modificata dal d.lgs. 10/2021, la Corte ha – con riferimento alla nuova normativa – limitato la possibilità di rifiutare la consegna dei cittadini extracomunitari a coloro che siano residenti o dimoranti in Italia da almeno cinque anni e ivi siano sufficientemente integrati, posto

che questa medesima condizione è oggi prevista dal nostro legislatore per i cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea.

C. cost., 28.7.2023 n. 177 (sentenza)
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-*bis* della l. 22.4.2005 n. 69, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Milano. La Corte ha, inoltre, concluso per l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-*bis* della l. 69/2005, formulate in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. dal medesimo giudice.

In relazione ai parametri costituzionali poc'anzi evocati, la Corte d'appello di Milano ha dubitato della legittimità degli artt. 18 e 18-*bis* della l. 69/2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri) nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».
Atteso che le questioni prospettate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione Europea, la Corte costituzionale ha rinviato la decisione alla Corte di giustizia dell'U.E., che si è infine pronunciata con sentenza il 18.4.2023 (v. C.G.UE, G.C., 18.4.2023, E.D.L., C-699/21). In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia «motivi seri e comprovati» di ritenere che la consegna di una persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe a «un rischio reale di essere esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita», o, ancora, ad un pericolo per la sua stessa vita, essa è tenuta a disporre la sospensione della consegna. Quindi, l'autorità dell'esecuzione deve chiedere all'autorità emittente di trasmettere ogni informazione necessaria ad assicurarsi «che le modalità con le quali verranno esercitate le azioni penali all'origine del mandato d'arresto europeo o le condizioni dell'eventuale detenzione di tale persona permettono di escludere il rischio». All'esito delle interlocuzioni, qualora non siano state fornite sufficienti garanzie, l'esecuzione del mandato d'arresto potrà essere rifiutata.

Ciò premesso, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia assicuri la conformità degli artt. 18 e 18-*bis* della l. 69/2005 ai parametri costituzionali invocati e ha, quindi, giudicato non fondata la questione sollevata dal rimettente.

C. cost., 27.7.2023 n. 172 (sentenza)
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 111 co. 2 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata.

Il giudice rimettente ha censurato l'art. 34 Cpp, nella parte in cui non prevede, tra le cause di incompatibilità, quella del giudice che ha emesso la pronuncia nel merito a decidere l'incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni assunte in tale sede. La denunciata omissione contrasterebbe, infatti, con l'art. 3 co. 1 Cost., determinando una «ingiustificata disparità di trattamento tra le fasi della cognizione e dell'esecuzione», nonché con il principio di imparzialità e terzietà del giudice di cui all'art. 111 co. 2 Cost.

La Corte, nel concludere per la non fondatezza della questione di legittimità, ha distinto tra situazioni solo all'apparenza simili. Da un lato, correttamente opera il regime dell'incompatibilità c.d. "verticale" nell'ipotesi dell'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, delle ordinanze del giudice dell'esecuzione relative all'applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato (v. C. cost., 9.7.2013 n. 183) e alla rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio (v. C. cost., 18.1.2022 n. 7): in tali casi, al giudice – sia pure nell'ambito di un procedimento di esecuzione – è infatti richiesta «una valutazione che travalica la stretta esecuzione del provvedimento e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione». Lo stesso non può dirsi quando a venire in considerazione sia un provvedimento privo del carattere della definitività e insuscettibile di passare in giudicato, come quello che rileva nel caso sottoposto alla decisione della Corte: un decreto di archiviazione per intervenuta oblazione, che disponeva contestualmente la confisca delle armi e munizioni il cui spostamento non era stato denunciato. Qui, al contrario, l'incidente di esecuzione provoca una decisione preceduta dal confronto in contraddittorio, che è quindi differito ed eventuale. Inoltre, il giudice potrà, nell'ambito dell'incidente d'esecuzione, verificare «la responsabilità dell'indagato per il fatto illecito che, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 5 del 2023, sopravvenuta alla proposizione delle odierne questioni, si rende necessaria per disporre la confisca obbligatoria delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione».

C. cost., 18.7.2023 n. 152 (ordinanza)
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 co. 3-*ter* del d.lgs. 30.4.1992 n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Udine.

Bersaglio del giudice rimettente è l'art. 219 co. 3-*ter* del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che «[q]uando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, non [sia] possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 222». Detta disposizione, se interpretata conformemente alla circolare del Ministero dell'interno 9.11.2020 n. 15224, imporrebbe di attendere, prima di poter nuovamente conseguire la patente di guida, tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato. Nel caso sottoposto alla cognizione del giudice *a quo*, tuttavia, la revoca della patente era stata disposta a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, pronuncia che – come noto – non è di accertamento del reato. Inoltre, ad avviso del rimettente, l'interpretazione della disposizione avvalorata dalla circolare del Ministero dell'interno n. 15224/2020, «se riferita ad una sentenza di estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova, [determinerebbe] disparità di trattamento "a seconda della definizione del procedimento penale nei diversi Tribunali dello Stato" e per la "mancata indicazione del termine di decorrenza triennale nel provvedimento di revoca"».

Tanto premesso, la Corte – condividendo le eccezioni formulate dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla mancanza di motivazione in punto di rilevanza della questione e l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta – ha nondimeno rilevato una pluralità di manchevolezze nell'ordinanza di rimessione e ha, quindi, dichiarato la questione di legittimità manifestamente inammissibile.

C. cost., 17.7.2023 n. 146 (sentenza)
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis* co. 1 Cp sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 27 co. 3 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino.

I sospetti di illegittimità costituzionale del giudice *a quo* si sono concentrati nell'ordinanza di rimessione sull'art. 168-*bis* co. 1 Cp, nella parte in cui non consente – in contrasto con gli artt. 3 co. 1 e 27 co. 3 Cost – l'astratta ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di

omicidio stradale, pur quando non ricorra alcuna circostanza aggravante e sia, invece, ravvisabile l'attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale *ex* art. 589-*bis* co. 7 Cp. Sostiene il g.u.p., da un lato, che la preclusione di cui all'art. 168-*bis* Cp sarebbe intrinsecamente irragionevole e «darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento in confronto a fattispecie criminose punite con pene decisamente più elevate», quale il reato di lesioni dolose gravissime, «rispetto alle quali, tuttavia, la sospensione del procedimento con messa alla prova sarebbe astrattamente ammissibile». Osserva il rimettente, dall'altro, che l'impossibilità per l'imputato di omicidio stradale di accedere alla messa alla prova finirebbe per precludergli la possibilità «di beneficiare, in via anticipata e in luogo della pena detentiva, di un trattamento sanzionatorio alternativo attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità diretti a consentirne la risocializzazione».

Muovendo da una breve ricostruzione della genesi dell'istituto, della sua finalità, dell'ambito di applicazione e della disciplina della messa alla prova, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate per due ordini di ragioni. *In primis*, la scelta legislativa di individuare i reati per i quali è consentita la messa alla prova in base alla pena edittale è un'opzione di politica criminale non irragionevole rimessa alla discrezionalità del legislatore. Infatti, malgrado le assonanze con l'istituto di cui all'art. 131-*bis* Cp, che a ragione attribuisce rilievo alle circostanze ad effetto speciale al fine della dichiarazione della causa di non punibilità, nel caso della messa alla prova manca un accertamento da parte del giudice circa il reato, la colpevolezza dell'imputato e l'effettiva sussistenza delle circostanze (aggravanti e attenuanti). Sotto un diverso profilo, afferma poi il giudice delle leggi che altri istituti – quali le misure alternative alla detenzione e la sospensione condizionale della pena – potrebbero operare in relazione al reato di omicidio stradale, sussistendo gli estremi dell'attenuante di cui all'art. 589-*bis* co. 7 Cp. Il che assicurerebbe che la finalità rieducativa della pena sia soddisfatta, evitando una sanzione percepita come non proporzionata.
Infine, la Corte costituzionale ha riconosciuto che l'ampliamento dell'ambito di applicazione della messa alla prova anche a reati molto gravi, per via delle aggravanti ad effetto speciale, che non precludono l'accesso al beneficio, «ha però lasciato immutata la perdurante mancanza di rilevanza, a tal fine, delle attenuanti parimenti ad effetto speciale, che, all'opposto, possono ridurre notevolmente la pena, talora finanche in misura inferiore a quella prevista per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena». Si auspica, quindi, un intervento del legislatore che faccia venire meno la rilevata criticità.

C. cost., 11.7.2023 n. 141 (sentenza)
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 Cp sulla recidiva di cui all'art. 99 co. 4 Cp.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, con riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., nella parte in cui vieta la prevalenza della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità sulla recidiva reiterata.

Con questa sentenza di illegittimità costituzionale parziale, il giudice delle leggi ha confermato – sulla scia della propria giurisprudenza precedente (v., da ultimo, C. cost., 12.5.2023 n. 94) – la contrarietà a Costituzione del meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti (nel caso di specie, quella di cui all'art. 62 n. 4 Cp) rispetto all'aggravante della recidiva reiterata. In particolare, viene valorizzato l'effetto "calmierante" delle circostanze attenuanti in generale e, pertanto, anche di quella in parola e si ribadisce «l'esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria», scongiurando quella che già era stata dalla Corte efficacemente definita come «l'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato [...] creata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.».

C. cost., 10.7.2023 n. 139 (sentenza)
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. 2, prima parte, della l. 18.4.1975 n. 110, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Lagonegro.

Il Tribunale ordinario di Lagonegro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. 2, prima parte, della l. 18.4.1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui non prevede – ai fini della punibilità della fattispecie di porto di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche – «la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona». Ciò diversamente da quanto stabilito all'art. 4 co. 2, seconda parte, della l. 110/1975, che fa riferimento, invece, a «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona». Secondo il giudice *a quo*, infatti, quest'ultima categoria sarebbe atta a

ricomprendere oggetti dotati di capacità lesiva equivalente o addirittura maggiore rispetto a quella di taluni strumenti "nominati". Ne deriverebbe, quindi, ad avviso del rimettente, una palese violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di necessaria offensività del reato, nonché la compromissione della finalità rieducativa della pena.

La Corte ha giudicato la prospettata questione di legittimità non fondata in relazione ai principi di cui agli artt. 3 e 25 co. 2 Cost., ritenuta invece la censura relativa all'art. 27 co. 3 Cost. priva di autonomia. *In primis*, reputa la Corte che la distinzione operata dal legislatore all'art. 4 co. 2 tra strumenti "nominati" e "innominati" non manchi di una sua *ratio*: la prima categoria ricomprende, infatti, strumenti che – per le loro caratteristiche e in base all'uso concreto che degli stessi si fa in base all'esperienza – si presentano come maggiormente pericolosi. Inoltre, secondo la Corte, la norma censurata non confligge con il principio di offensività, né considerato in astratto né in concreto: da un lato, «la presunzione di pericolo sottesa alla norma incriminatrice non può essere ritenuta irrazionale o arbitraria», ragion per cui è giustificata l'anticipazione della tutela apprestata dal legislatore ai beni dell'ordine pubblico e della pacifica convivenza sociale; dall'altro, l'interpretazione del principio di offensività in concreto da cui muove il rimettente non è condivisibile, trattandosi nel caso di specie di reato di pericolo presunto. Sotto questo profilo, invero, il giudice potrebbe escludere la punibilità, anzitutto, «alla luce delle caratteristiche dell'oggetto, anche se di per sé rispondente alla definizione legislativa» e, poi, tenuto conto delle «condizioni spazio-temporali del porto, qualora esse dimostrino l'inesistenza di qualsiasi (apprezzabile) pericolo di tale utilizzazione».

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.UE, G.C., 24.7.2023, *C.I. (Statul român)*, C-107/23

«1) L'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all'Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, devono essere interpretati nel senso che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all'archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Per contro, tali disposizioni del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (*lex mitior*) che consente di mettere in discussione, anche nell'ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l'interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

2) Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale gli organi giurisdizionali nazionali ordinari di uno Stato membro sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nonché da quelle dell'organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro e non possono, per tale ragione e con il rischio che sorga la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, disapplicare d'ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se essi ritengono, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria a disposizioni del diritto dell'Unione aventi effetto diretto».

La questione trae origine da un procedimento penale rumeno, condotto per gravi reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Per meglio comprendere la domanda e la risposta fornita dalla Corte di Giustizia, occorre sintetizzare gli avvenimenti in ordine cronologico:

1) Il codice penale rumeno del 2014 prevedeva che qualsiasi atto processuale interrompesse la prescrizione;
2) La sentenza 297/2018 della Corte costituzionale rumena ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione, nella parte in cui prevedeva l'interruzione del termine prescrizionale (dieci anni) in relazione alla realizzazione di qualsiasi atto processuale;
3) La sentenza 358/2022 della Corte costituzionale rumena ha rilevato che il diritto positivo rumeno, in attesa dell'intervento del legislatore, non prevedeva atti interruttivi della prescrizione decennale;
4) La sentenza 67/2022 della Corte di cassazione rumena ha precisato che l'applicazione della legge penale più favorevole ha valore anche retroattivo e può dar corso a «ricorso straordinario per annullamento» (§32) di una sentenza passata in giudicato;
5) Prima del deposito della sentenza 358/2022 della Corte costituzionale e della sentenza 67/2022 della Corte di cassazione, il legislatore è intervenuto prevedendo che ogni atto comunicato all'imputato o all'indagato è idoneo a interrompere il termine di prescrizione.

Il giudice del rinvio ritiene di dover disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, in quanto non garantirebbero la tutela effettiva e integrale degli interessi finanziari dell'UE (nel caso di specie, la riscossione dell'IVA), con conseguente rischio di impunità per numerosi presunti autori di reato. Inoltre, si chiede se una normativa nazionale, come quella rumena, possa prevedere sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati che si discostano dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ancorché in applicazione del diritto dell'UE.

La Corte muove le sue argomentazioni su multipli livelli. In primo luogo, ricorda come gli Stati membri, ai sensi dell'art. 325 TFUE, abbiano l'obbligo di prevedere misure effettive e dissuasive per la lotta contro le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE; come diretto corollario, è necessario prevedere regimi prescrizionali che evitino in radice un rischio sistemico di impunità dei presunti autori dei reati, come accaduto nel caso di specie.

Come conseguenza, i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare una giurisprudenza nazionale che contrasti con il diritto dell'Unione. Tuttavia, e si giunge al secondo livello, è necessario verificare se l'obbligo di disapplicazione si ponga in contrasto con i diritti fondamentali. A tal proposito, secondo i Giudici del Lussemburgo la verifica deve investire la compatibilità della disapplicazione con il principio di legalità dei reati e con il principio di retroattività della legge penale più favorevole, entrambi annoverati nell'art. 49 Carta di Nizza. Entrambi i diritti citati non sarebbero limitati dalla disapplicazione delle sentenze rumene, in quanto il principio di legalità si riferisce alla fattispecie incriminatrice (non quindi alla prescrizione) e il principio di retroattività della legge penale più favorevole non è invocabile, non essendo annoverabile l'istituto della prescrizione tra le leggi penali sostanziali.

Giungendo al terzo livello, la Corte ricorda come gli Stati membri, ai sensi dell'art. 51 Carta di Nizza, possano prevedere standard di tutela dei diritti fondamentali più elevati di quelli previsti dal diritto dell'Unione., purché non ne ledano «il primato, l'unità e l'effettività» (§110). Nel diritto rumeno le norme relative alla prescrizione hanno carattere sostanziale e, come tali,

soggiacciono ai principi costituzionali interni di legalità e retroattività della *lex mitior*. Per i Giudici del Lussemburgo, il principio di legalità rumeno rappresenta una garanzia contro l'arbitrio e, pertanto, non deve trovare disapplicazione la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della normativa sugli atti interruttivi della prescrizione. Ad esiti totalmente opposti, al contrario, giunge la Corte in relazione al principio della *lex mitior*, in quanto occorre bilanciare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali con la necessità di tutelare, in modo efficace e dissuasivo, gli interessi finanziari dell'UE: consentire l'applicazione della legge penale più favore, anche retroattivamente, «compromette[...] il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione).

In merito, infine, alla compatibilità con il diritto dell'UE di una normativa che preveda sanzioni disciplinari in caso di disallineamento con le Alte Corti nazionali, i Giudici del Lussemburgo rammentano che le sentenze unionali sono vincolanti nei singoli ordinamenti e che il diritto dell'Unione prevale su quelli nazionali, con conseguente dovere di disapplicazione della normativa nazionale.

C.G.UE, 6.7.2023, *O.E. (Minister for Justice and Equality)*, C-144/22

«L'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che un mandato d'arresto europeo in base al quale una persona è stata oggetto di una decisione di consegna sia stato emesso da un'autorità che non costituiva un'«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, non osta a che, successivamente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, investita di una richiesta in tal senso da parte di un'autorità giudiziaria emittente ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 1, dia il proprio assenso a che tale persona sia sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale consegna».

Il procedimento trae origine da una richiesta delle autorità olandesi a quelle irlandesi, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione per procedere contro un soggetto, consegnato in esecuzione di un mandato di arresto europeo, per fatti precedenti alla consegna. La richiesta di autorizzazione per derogare al principio di specialità è pervenuta da un'autorità giudiziaria competente, ai sensi della DQ 2002/584/GAI. Tuttavia, la precedente consegna era fondata su un MAE emesso da un'autorità incompetente (il procuratore soggetto al potere esecutivo); il provvedimento su cui si basava la consegna non è mai stato impugnato ed è passato in giudicato. Il giudice rimettente si chiede perciò se il procedimento sulla consegna e il procedimento sull'autorizzazione siano collegati tra loro o costituiscano due entità autonome.

La Corte, nel ritenere slegati i due procedimenti citati, ricorda innanzitutto che un pubblico ministero soggetto al potere esecutivo non può essere considerato quale autorità competente

per l'emissione di un OEI. I Giudici del Lussemburgo rammentano poi che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste un ruolo estremamente importante nell'ordinamento dell'Unione, «al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia» (§35). Infine, la Corte richiama i suoi precedenti nei quali ha precisato che il MAE esaurisce i suoi effetti giuridici con la consegna dell'interessato. Pertanto, «nonostante il legame che unisce l'attuazione dell'articolo 27 della decisione quadro 2002/584 e l'esistenza di un mandato d'arresto europeo precedentemente eseguito, la Corte ha precisato che la decisione di accordare l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 è distinta da quella relativa all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo e produce, per l'interessato, effetti distinti da quelli di quest'ultima decisione» (42). Con la conseguenza che, nonostante la consegna sia avvenuta sulla base di un MAE illegittimo, la richiesta per derogare al principio di specialità può trovare in ogni caso applicazione.

C.G.UE, G.C., 13.7.2023, *Y.P. e M.M. (Prokuratura Okręgowa w Warszawie)*, C-615-20 e C-671/20

«1) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali che conferiscono a un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza ad autorizzare l'avvio di procedimenti penali a carico di giudici degli organi giurisdizionali ordinari e, in caso di rilascio di una siffatta autorizzazione, a sospendere dalle funzioni i giudici di cui trattasi e a ridurre la retribuzione di questi ultimi durante detta sospensione.

2) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell'Unione e il principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che:

– da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, investito di una causa e composto da un giudice unico nei confronti del quale un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, ha adottato una risoluzione che autorizza l'esercizio dell'azione penale e dispone la sospensione dalle funzioni del medesimo nonché la riduzione della sua retribuzione, è legittimato a disapplicare una siffatta risoluzione che osta all'esercizio della sua competenza in detta causa; e,

– dall'altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di tale organo giurisdizionale nazionale devono anch'esse disapplicare detta risoluzione, che osta all'esercizio di tale competenza da parte di detto collegio giudicante.

3) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell'Unione e di leale cooperazione devono essere interpretati nel senso che:

– da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale il quale, essendogli stata riassegnata una causa precedentemente assegnata a un altro collegio giudicante di tale organo giurisdizionale in conseguenza di una risoluzione, adottata da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l'esercizio dell'azione penale nei confronti del giudice unico che compone quest'ultimo collegio giudicante e disposto la sospensione di quest'ultimo dalle funzioni, nonché la riduzione della sua retribuzione, abbia deciso di sospendere il trattamento di tale causa nell'attesa di una pronuncia pregiudiziale della Corte deve disapplicare tale risoluzione e astenersi dal proseguire l'esame di detta causa; e,

– dall'altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell'organo giurisdizionale nazionale sono tenute, in un siffatto caso, a riassegnare la medesima causa al collegio giudicante inizialmente incaricato di quest'ultima.

4) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell'Unione e di leale cooperazione devono essere interpretati nel senso che essi ostano:

– da un lato, a disposizioni nazionali che vietano a un organo giurisdizionale nazionale, a pena di sanzioni disciplinari inflitte ai giudici che lo compongono, di esaminare il carattere vincolante di un atto, adottato da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un giudice e disposto la sospensione di quest'ultimo dalle funzioni nonché la riduzione della sua retribuzione, e, se del caso, di disapplicare tale atto; e,

– dall'altro lato, alla giurisprudenza di una corte costituzionale in forza della quale gli atti di nomina dei giudici non possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale, nei limiti in cui detta giurisprudenza è tale da ostare a questo stesso esame».

La questione trae origine da un procedimento nell'ambito del quale è stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione a procedere penalmente nei confronti di un giudice polacco, la sua sospensione dal servizio e la riduzione dello stipendio. L'organo disciplinare avrebbe «legami molto marcati con il potere esecutivo» (§24). Parallelamente, un'altra domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nell'ambito di un procedimento riassegnato a un giudice diverso da quello che avrebbe dovuto giudicare; il giudice "sostituito" era il medesimo giudice sospeso dal servizio.

Con le prime tre questioni nella causa C-615/20, il rimettente si chiede se il diritto dell'UE osta a disposizioni nazionali che conferiscono la competenza ad autorizzare l'avvio di procedimenti penali nei confronti di giudici, con conseguente sospensione dal servizio, ad organi la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite. La Corte rileva come, con la

sentenza C.G.UE, G.C., 30.6.2023, *Commissione europea / Repubblica di Polonia*, C-204/21, la Polonia era venuta meno agli obblighi *ex* art. 19, par. 1, TUE, «avendo trasferito alla Sezione disciplinare, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di giudice ausiliario, quali eventuali domande di autorizzazione all'esercizio dell'azione penale nei confronti di giudici e di giudici ausiliari» (§51). Per i Giudici del Lussemburgo, in estrema sintesi, è sufficiente il richiamo alla citata sentenza per dichiarare la non conformità della normativa polacca a quella unionale.

Con la quarta questione nella questione C-615/20, il giudice del rinvio si chiede se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che, da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale è legittimato a disapplicare una decisione che osta all'esercizio della sua competenza; dall'altro lato, se altri collegi della medesima autorità giudiziaria devono anch'esse disapplicare la citata decisione. Secondo la Corte, In forza di una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell'Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri, con la conseguenza che ogni giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni del diritto sovranazionale nella controversia di cui è investito. Inoltre, i giudici in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, sono tenuti a eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, «n giudice nazionale deve disapplicare un atto quale la risoluzione controversa che, in violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, abbia disposto la sospensione di un giudice dalle funzioni qualora ciò sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell'Unione» (§65).

Analoghe considerazioni sul primato del diritto dell'UE possono valere anche per risolvere le questioni nella causa C-671/20, le quali riguardano, da un lato, la possibilità, per un collegio giudicante, di disapplicare una decisione quale quella che ha sospeso dalle funzioni un giudice; dall'altro, la possibilità, per le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti, di riassegnare la medesima causa al collegio inizialmente incaricato. Il primato del diritto unionale e il principio di leale collaborazione impongono al collegio giudicante, al quale una causa viene riassegnata, a seguito di una decisione contraria al diritto UE, di astenersi dal conoscere di tale causa. Parallelamente, i medesimi principi vincolano anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell'organo giurisdizionale nazionale, le quali devono riassegnare la stessa causa al collegio giudicante che ne era stato inizialmente investito.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Oscar Calavita)

Non ci sono sentenze della Grande Camera o contro l'Italia

Altra giurisprudenza:

Art. 2 (Violazione procedurale - Carenze e lacune nell'indagine svolta che ne hanno pregiudicato la qualità e compromesso la capacità delle autorità di stabilire le circostanze del decesso del figlio del ricorrente mentre svolgeva il servizio militare obbligatorio): C. Eur., 4.7.2023, *Al c. Turchia*, 4904/20;
Art. 2 (Violazione procedurale - Indagine inefficace sull'omicidio su commissione di un politico di spicco e leader dell'opposizione - Mancanza da parte delle autorità nazionali di identificare tempestivamente le persone che potrebbero aver commissionato l'omicidio - Nessun tentativo significativo di verificare se l'omicidio fosse politicamente motivato o di stabilire in altro modo il movente alla base - Carenze non colmate dai tribunali nazionali): C. Eur., *Nemtsova c. Russia*, 43146/15;
Art. 3 (Violazione sostanziale - Trattamenti inumani o degradanti - Mancata presentazione da parte dello Stato convenuto di prove sufficienti a dimostrare in modo definitivo che le autorità di polizia hanno fornito alle lavoratrici del sesso detenute cibo, acqua e accesso a una toilette - Nessuna violazione in relazione alla denuncia di presunte cure mediche inadeguate) e **Art. 8** (Violazione - Vita privata - Mancata tutela, da parte dei tribunali nazionali, del diritto delle lavoratrici del sesso detenute al rispetto della loro vita privata, contro la violazione di tale diritto a causa della pubblicazione delle loro fotografie, scattate durante la detenzione, sul sito web del Ministero dell'Interno): C. Eur., 18.7.2023, *D.H. e altri c. Macedonia del Nord*, 44033/17;
Art. 3 (Violazione procedurale e sostanziale - Trattamento degradante - Violento attacco da parte di cosacchi contro i membri di una band punk femminista - Pussy Riot - durante un'esibizione artistica a Sochi durante i Giochi Olimpici invernali del 2014 - Raggiunta la soglia di gravità - Mancato svolgimento di un'indagine efficace in grado di portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili - Chiari indizi di motivazioni politiche e religiose per l'attacco lasciati senza alcuna valutazione e reazione da parte delle autorità - Attacco imputabile allo Stato convenuto - Diretto collegamento tra le azioni dei cosacchi e i loro doveri nello svolgimento del servizio di Stato per il mantenimento dell'ordine pubblico - Uso di cosacchi per mantenere l'ordine pubblico - Uso di cosacchi per mantenere l'ordine pubblico. L'uso della forza da parte dei cosacchi nell'espletamento di tale servizio non era disciplinato dal diritto nazionale all'epoca dei fatti - Nessuna indicazione di una valutazione dell'idoneità dei cosacchi e di un addestramento e una supervisione da parte delle autorità nazionali, come previsto dalla normativa allora in vigore - Stupefacente passività degli agenti di polizia presenti sulla scena che indica connivenza o acquiescenza da parte delle autorità) e **Art. 10** (Violazione - Mancato adempimento da parte dello Stato convenuto del dovere di non interferire in modo illegittimo e sproporzionato con il diritto alla libertà di espressione e di

adottare misure ragionevoli e appropriate per consentire l'esercizio pacifico di tale diritto - Responsabilità dello Stato convenuto di regolamentare in modo appropriato le attività dei cosacchi e la loro formazione e supervisione al fine di proteggere adeguatamente le persone da maltrattamenti, in particolare quando esercitano la libertà di espressione): C. Eur., 29.8.2023, *Verzilov e altri c. Russia*, 25276/15;
Art. 6 par. 1 (Nessune violazione - Controllo del Consiglio di Stato sufficientemente ampio sulla contestazione di sanzioni amministrative per violazione di norme acustiche, a seguito della decisione del Pubblico Ministero di non avviare un procedimento penale - Controllo della piena legittimità - Esame approfondito - Esame, punto per punto, di tutti i motivi sollevati dalla ricorrente e risposta in modo preciso e dettagliato - Esame della proporzionalità dell'ammenda inflitta rispetto alle infrazioni riscontrate): C. Eur., 11.7.2023, *European Air Transport Leipzig Gmbh c. Belgio*, 1269/13;
Art. 6 par. (Violazione - Tribunale istituito dalla legge - Revoca dell'immunità penale del giudice e sospensione dalle funzioni giudiziarie da parte della Camera disciplinare della Corte suprema - Perdita dello status di vittima in relazione alla decisione di sospensione - Risoluzione adottata da giudici la cui nomina alla Corte suprema era precedente alla riforma del Consiglio nazionale della magistratura (NCJ) - La risoluzione rappresenta uno sviluppo positivo nel contesto della crisi dello Stato di diritto polacco - Status di vittima in relazione alla revoca dell'immunità - Conseguenze negative della sentenza della Camera disciplinare non risolte dalla risoluzione - Nessuna azione intrapresa per porre fine al procedimento penale nei confronti del ricorrente nonostante la decisione in merito alla sospensione dalle funzioni giudiziarie. di diritto polacco - Status di vittima in relazione alla revoca dell'immunità - Le conseguenze negative della sentenza della Camera disciplinare non sono state colmate dalla risoluzione - Non è stata intrapresa alcuna azione per porre fine al procedimento penale contro il ricorrente - L'art. 6 è applicabile ai procedimenti per l'immunità - Violazione manifesta del diritto interno dovuta a una procedura di nomina dei giudici alla Camera disciplinare intrinsecamente carente da parte del NCJ riformato, che mancava di indipendenza dal legislatore e dall'esecutivo - compromissione dell'indipendenza e dell'imparzialità della Camera disciplinare) e **Art. 8** (Violazione - Vita privata - Inchiesta preliminare sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal ricorrente alla Corte di giustizia dell'Unione europea - Decisione della Camera disciplinare che revoca l'immunità del ricorrente e lo sospende dalle funzioni - I provvedimenti impugnati incidono in misura molto significativa sulla vita privata del ricorrente - Interferenze non "conformi alla legge" - Inchiesta preliminare sulla domanda di pronuncia pregiudiziale contraria al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevale sul diritto interno - Decisione di revoca dell'immunità e di sospensione basata su un'interpretazione imprevedibile del diritto interno da parte di un organo che non costituisce un "tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge") e **Art. 10** (Violazione - Libertà di espressione - Indagini preliminari riguardanti le dichiarazioni pubbliche del ricorrente su un canale televisivo e in riunioni pubbliche - Decisione sulla revoca dell'immunità e sulla sospensione - I provvedimenti impugnati devono essere considerati nel contesto delle successive riforme polacche che hanno portato all'indebolimento dell'indipendenza della magistratura e tenendo conto della sequenza degli

eventi nella loro interezza - L'azione delle autorità culminata nella decisione della Camera disciplinare potrebbe essere considerata come una sanzione dissimulata per l'esercizio della libertà di espressione da parte del ricorrente - I provvedimenti impugnati sono stati motivati dalle opinioni e dalle critiche espresse pubblicamente dal ricorrente nella sua veste professionale - Interferenze non "prescritte", non "previste dalla legge" e che non perseguono alcuno scopo legittimo - Al ricorrente non sono state concesse garanzie procedurali minime nelle indagini preliminari - La decisione sulla revoca dell'immunità e sulla sospensione è stata presa da un organo che non costituisce un "tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge" - Assenza delle garanzie procedurali necessarie per evitare l'arbitrarietà - Mancanza di un'azione legale - Le misure potrebbero essere caratterizzate come una strategia volta a intimidire (o addirittura a mettere a tacere) il ricorrente): C. Eur., 6.7.2023, *Tuleya c. Polonia*, 21181/19 e 51751/20;
Art. 7 (Violazione - Condanna del ricorrente in base alle disposizioni di una legge penale entrata in vigore dopo i fatti e che ha modificato le espressioni che designano l'oggetto del reato - I giudici nazionali, a differenza del legislatore, non hanno distinto le due nozioni senza alcuna giustificazione, ritenendo che si trattasse di un'interpretazione non conforme al testo delle disposizioni in questione - Interpretazione che ha dato luogo ad una maggiore incertezza - La giurisprudenza successiva al processo del ricorrente è anch'essa fonte di incertezza - Conclusioni dei giudici nazionali non ragionevolmente prevedibili): C. Eur., 4.7.2023, *Tristan c. Repubblica di Moldavia*, 13451/15.

LEGISLAZIONE UE

Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali